

ROMA



Protocollo RC n. 26679/17

Deliberazione n. 40

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2018

VERBALE N. 18

Seduta Pubblica del 10 aprile 2018

Presidenza: DE VITO - STEFÀNO

L'anno 2018, il giorno di martedì 10 del mese di aprile, alle ore 13,15, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 13 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta.

(OMISSIS)

Alle ore 14,10, conclusa la trattazione delle interrogazioni, il Presidente dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24 Consiglieri:

Angelucci Nello, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide, Calabrese Pietro, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.

Giustificato il Consigliere Figliomeni Francesco, in missione.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Agnello Alessandra, Baglio Valeria, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Coia Andrea, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Di Biase Michela, Fassina Stefano, Ghera Fabrizio, Giachetti Roberto, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro,

Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Tranchina Fabio.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Montella e Tranchina hanno giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Frongia Daniele, Gatta Margherita, Meloni Adriano e Montuori Luca.

(OMISSIS)

Il Presidente invita, pertanto, il Consigliere Francesco Ardu a entrare in aula e a prendere posto nei banchi dell'Assemblea.

(OMISSIS)

9ª Proposta (Dec. G.C. n. 4 del 22 gennaio 2018)

**Adozione variante urbanistica di PRG relativa all'area sita in località "Vigna Stelluti" Municipio XV (ex XX) tra via Apollo Pizio, via del Podismo e via dei Giochi Istmici, identificata in catasto terreni al Fg. 232 p.lle 339 -340 di circa mq. 1.037, in esecuzione della Sentenza TAR Lazio Sezione Seconda Bis n. 3320 del 09.03.2017.**

Premesso:

che l'area sita in Roma, tra Via Apollo Pizio, Via del Podismo e Via dei Giochi Istmici, distinta al N.C.T. di Roma alla partita n. 3201 fg. n. 232, p.la n. 326 (derivante dal frazionamento delle p.lle nn. 310 e 311, a loro volta già p.la n. 159) di mq. 1720, fa parte di un compendio più vasto pervenuto all'Amministrazione Comunale a seguito di Decreto Prefettizio di Esproprio n. 17288 del 02 dicembre 1970;

che su detto bene è stato realizzato una parte di un impianto sportivo per il tennis, gestito dai sig.ri Meneschincheri Carlo e Antonio senza alcun atto autorizzativo;

che l'Amministrazione comunale, con atto di citazione notificato in data 11 marzo 1997, conveniva in giudizio le parti chiedendo la condanna all'immediato rilascio del terreno, oltre al risarcimento dei danni da determinarsi in misura pari a quanto dovuto a titolo di indennità di occupazione;

che i sig.ri Meneschincheri, costituitisi in giudizio, deducevano in via riconvenzionale di possedere uti domini il terreno fin dal 1958, chiedendo al Giudice l'accertamento del diritto di proprietà per intervenuta usucapione ventennale, il quale accoglieva la domanda con sentenza n. 30592/2001, avverso la quale il Comune di Roma proponeva appello con atto di citazione del 3 maggio 2002;

che la Corte d'Appello di Roma, con sentenza parziale n. 5498 del 2004, ordinava ai sig.ri Meneschincheri l'immediato rilascio e la restituzione del terreno e nel contempo, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo nominando C.T.U.;

che, nell'ottobre 2005, al fine di una definizione stragiudiziale della vicenda, i sig.ri Meneschincheri proponevano di acquisire la porzione di terreno in contenzioso e la definizione delle somme dovute a titolo d'indennità d'occupazione;

che, successivamente, in data 29 novembre 2006 e 05 luglio 2007, integravano la proposta richiedendo il trasferimento di ulteriori mq 1.037,40, relativi alle p.lle nn. 312p e 325p (ora p.lle 340 e 339 a seguito del frazionamento n. 4493.1/2008 del 20 novembre 2008) confinanti con l'area in questione, dove completare l'impianto sportivo, con la disponibilità a concertare con gli Uffici comunali competenti un'utilizzazione aperta alla cittadinanza locale, dichiarandosi, nel contempo, disponibili alla rinuncia al ricorso in Cassazione proposto in data 24 gennaio 2006 avverso la sopracitata sentenza n. 5498/2004;

che gli ex Dipartimenti XX e X rispettivamente con note n. 9760 del 25 luglio 2007 e n. 30109 del 06 agosto 2007, esprimevano parere favorevole in merito alla cessione dell'ulteriore compendio, ritenuto in completo stato di degrado ed abbandono, con la prescrizione che i lavori non dovevano creare interferenze con il percorso pedonale parallelo a Via dell'Alpinismo e che la parte assumesse l'impegno di una idonea sistemazione a verde degli ambiti di cessione non interessati dai campi sportivi;

che, con perizia del C.T.P. nominato dall'Avvocatura Comunale, il prezzo di vendita dell'area censita nel N.C.T. al fg. 232, p.la 326 è risultato pari a Euro 101.138,00, valore, peraltro in linea con la stima effettuata dal perito incaricato dal Dipartimento III di Euro 129.085,53, successivamente rettificato in Euro 117.222,15 a seguito di verifica dell'esatta consistenza dell'area. Detto valore è stato ritenuto vantaggioso a fronte di una valutazione del C.T.U. nominato dalla Corte d'Appello di Roma di Euro 8.600,00 e dell'offerta della parte di Euro 92.000,00;

che l'ulteriore area richiesta in acquisto, censita nel N.C.T. al fg. 232, p.lle 312p (oggi 340) e 325p (oggi 339), è stata valutata in Euro 60.999,12, utilizzando gli stessi parametri del C.T.P. dell'Avvocatura Comunale;

che il sig. Carlo Meneschincheri, nel 2007, aveva manifestato accettazione all'acquisto delle aree censite nel N.C.T. al foglio n. 232, p.lle nn. 326, 312p e 325p al prezzo di vendita di Euro 101.138,00 per la p.la n. 326 e di Euro 60.999,12 per le p.lle nn. 312p (oggi 340) e 325p (oggi 339) intendendo, con l'attuazione di detta compravendita, transattivamente definito l'intero contenzioso giudiziale pendente tra le parti con contestuale abbandono dei relativi giudizi e impegnandosi, altresì, a definire preliminarmente con l'ex Dipartimento XX quanto dovuto per il pregresso utilizzo della p.la n. 326;

che l'ex Dipartimento XX con Determinazione Dirigenziale n. 866 del 27 dicembre 2007 approvava l'accordo transattivo con il quale conveniva con la parte:

- il pagamento a favore dell'Amministrazione Comunale di Euro 61.000,00 per indennità e relativi interessi dovuti per il pregresso utilizzo della p.la n. 326;
- l'obbligo di sottoscrivere una convenzione di durata quinquennale nella quale la parte offre l'utilizzo gratuito di un campo da tennis in terra rossa per due ore giornaliere, per cinque ore settimanali, per cinquanta settimane l'anno con modalità da concordare con l'ex Municipio Roma XX competente per territorio;
- l'obbligo per la parte di farsi carico degli oneri e delle spese relative alla registrazione della suddetta convenzione e l'abbandono di entrambe le parti dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Appello di Roma e dinanzi alla Corte di Cassazione;

che il Commissario Straordinario del Comune di Roma, con i poteri del Consiglio Comunale, con la Deliberazione n. 37 del 17 marzo 2008, ha inteso:

- "procedere alla sdemanializzazione dell'area di proprietà comunale sita in Roma, tra Via Apollo Pizio, Via del Podismo e Via dei Giuochi Istmici distinta in catasto al fg. 232 p.lla 326 di mq. 1.720 e p.lle nn. 312p (oggi 340) e 325p (oggi 339), di mq. 1.037,40, con conseguente variazione della classificazione della categoria inventariale da "A - Beni Demaniali del Patrimonio Immobiliare del Comune di Roma" a "C - Beni Patrimoniali Disponibili";
- "autorizzare l'alienazione al sig. Carlo Meneschincheri dell'area sopraindicata per complessivi Euro 162.137,12 previa formalizzazione dell'accordo transattivo a definizione del contenzioso giudiziale pendente tra i sigg.ri Carlo e Stefano Meneschincheri e il Comune di Roma e previa definizione con l'ex Dipartimento XX della posizione debitoria dei medesimi nei confronti dell'Amministrazione Comunale per l'utilizzazione pregressa dell'area distinta in catasto al fg. 232 p.lla 326";

che nella sopracitata Deliberazione veniva, inoltre, esplicitato che:

- "l'intesa raggiunta può ritenersi congrua e favorevole per l'Amministrazione Comunale in quanto consente sia di definire un contenzioso patrimoniale che di recuperare un credito altrimenti prescrivibile";
- "in base a quanto disposto dal Regolamento per le alienazioni dei beni immobili del Comune di Roma, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 19.04.1999, si può addivenire alla vendita di alcuni immobili del patrimonio comunale avvalendosi della procedura della trattativa privata anche in assenza di avviso pubblico preliminare, laddove ricorrano elementi quali, nella fattispecie, la non concorrenzialità e la risoluzione di contenzioso amministrativo giudiziale per il quale la vendita dell'immobile non costituisce svantaggio per l'Amministrazione";

che in data 17 luglio 2008, mediante versamento nella Tesoreria Comunale come risulta dalla quietanza n. 23374, è stato versato a favore dell'Amministrazione Comunale l'importo di Euro 61.000,00 per indennità e relativi interessi dovuti per il pregresso utilizzo dell'area di proprietà comunale censita nel N.C.T. al fg. 232 p.lla n. 326;

che in data 24 luglio 2008 è stato stipulato l'accordo transattivo di cui sopra, nei termini indicati nella Determinazione Dirigenziale n. 866 del 27 dicembre 2007 dell'ex Dipartimento XX, sottoposto alla condizione risolutiva del perfezionamento della compravendita autorizzata con la Deliberazione n. 37 del 17 marzo 2008 del Commissario Straordinario del Comune di Roma;

che l'ex Dipartimento III, ai fini della stipula dell'atto di compravendita sopra menzionato, con Determinazione Dirigenziale n. 376 del 02 luglio 2009 ha determinato:

- la presa d'atto della costituzione, in data 01 dicembre 2008, della Due Pini Sport Srl in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante il sig. Carlo Meneschincheri, unico socio della stessa e titolare dell'intero capitale sociale;
- la vendita autorizzata con la Deliberazione n. 37 del 17 marzo 2008 del Commissario Straordinario del Comune di Roma, a favore della DUE PINI SPORT Srl;

che in data 23 luglio 2009 è stato stipulato l'atto di compravendita a titolo transattivo (repertorio n. 143260, raccolta n. 15745, notaio Domenico Gallelli) con il quale il Comune di Roma ha venduto e trasferito alla società Due Pini Sport Srl l'area sita in Roma tra Via

Apollo Pizio, via del Podismo e Via dei Giuochi Istmici distinta in catasto al fg. n. 232 p.lla n. 326 e p.lle nn. 339 (già 325p) e 340 (già 312p) per una complessiva superficie catastale di mq. 2.757,40, convenendo il prezzo di vendita in Euro 162.137,12, oltre IVA per Euro 32.427,42, somma versata presso la Tesoreria del Comune di Roma come da quietanza n. 000021901 del 23 luglio 2009, e l'abbandono da parte di entrambe le parti dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Appello di Roma e dinanzi alla Corte di Cassazione;

Considerato che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64/2006 di controdeduzione al PRG adottato, in accoglimento dell'osservazione presentata (prot. n. 13404 del 30 ottobre 2003), le p.lle 326 e 329 sono state destinate a "Verde privato attrezzato" (destinazione poi recepita in sede di approvazione del PRG vigente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2008);

nel 2011 la Società Due Pini Sport ha diffidato l'Amministrazione Capitolina a dare avvio al procedimento volto all'adozione della variante urbanistica, per le particelle nn. 339 e 340, da "Verde pubblico" a "Verde privato attrezzato", in considerazione dell'atto di compravendita del 23.07.2009 con il quale Roma Capitale ha venduto la porzione immobiliare al prezzo di "mercato" di Euro 162.137,12 oltre IVA, garantendo la cessione dell'area "libera ed esente da vincoli, oneri, ecc." (atto di compravendita numero del repertorio 143260, numero di raccolta 15745 di cui al rogito Notaio Gallelli);

con istanza presentata in data 05.05.2016, la società Due Pini Sport ha chiesto all'Amministrazione di provvedere all'adozione della suddetta variante, alla rimozione del vincolo destinato all'esproprio, o comunque, in caso di decadenza di quest'ultimo per decorrenza del termine quinquennale, all'attribuzione ai terreni in questione della destinazione urbanistica a "verde privato attrezzato";

con ricorso n. 10208/2016, la Due Pini Sport ha chiesto al Tar di "accertare l'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Amm.ne sull'istanza e di condannare Roma Capitale all'adozione della Variante alla destinazione urbanistica dei terreni di cui alle particelle catastali 339 e 340 Foglio 232 ed al risarcimento dei danni cagionati per l'inerzia ed il ritardo nel provvedere";

con sentenza n. 3320 del 9 marzo 2017, il Tar Lazio Sezione Seconda bis ha accolto il ricorso, dichiarando l'illegittimità del silenzio di Roma Capitale sull'istanza della ricorrente e ha ordinato a Roma Capitale di provvedere "... a conferire ai terreni oggetto del contratto di compravendita del 23.07.2009 una nuova destinazione urbanistica, coerente con gli accordi raggiunti nell'atto stesso", disponendo inoltre che in caso di persistente inerzia dell'Amm.ne, all'esecuzione provveda un Commissario ad acta;

Rilevato che l'area in questione:

è delimitata, su un lato da un'area corrispondente alle p.lle nn. 326 e 329 della stessa proprietà destinate dal PRG a "Verde privato attrezzato" e sugli altri lati da un'area costituita da lotti edificati, destinata a "Tessuto di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera T3" della Città Consolidata, da un'area destinata a Strade, e da un'area adibita a giardino pubblico, destinata a "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale";

nel PRG previgente, approvato con D.P.R. n. 1645 del 16 dicembre 1965 e s.m.i., foglio 15 Nord, aveva la seguente destinazione urbanistica: "Zona N: Parchi pubblici e impianti sportivi";

nel PRG vigente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12.02.2008 e successiva Deliberazione del Commissario Straordinario n. 48 del 07.06.2017, nell'elaborato prescrittivo "Sistemi e Regole 1:10.000 - Ridisegno definitivo PRG" (foglio 10) ricade nella componente: Sistema dei Servizi, delle Infrastrutture e degli Impianti - Servizi pubblici: "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" disciplinata dagli artt. 82, 83, 85 del Capo 4° - Titolo IV delle NTA vigenti, mentre nell'elaborato prescrittivo "Rete Ecologica 1:10.000 - Ridisegno definitivo PRG (foglio 10) è interessata dalla "Componente di completamento (C)" - Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, disciplinata dall'art. 72 delle NTA vigenti;

non è interessata da alcun Piano Territoriale Paesistico (PTP) vigente, pertanto risulta non soggetta a vincoli paesaggistico-ambientali sovraordinati e ad alcun tipo di tutela, così come confermato dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) adottato con DGR n. 556 del 25 luglio 2007, modificata e integrata con DGR n. 1025 del 21 dicembre 2007.

Verificato che:

l'attribuzione all'area in parola della destinazione a "verde privato attrezzato" risulta coerente con il citato atto di compravendita, in quanto omogenea con la destinazione urbanistica assegnata alle contigue particelle 326 e 329 della stessa proprietà;

la stessa destinazione è compatibile con il sottostante tracciato ferroviario realizzato in occasione dei mondiali Roma '90, riportato nel citato elaborato "Sistemi e Regole 1:10.000 - Ridisegno definitivo PRG", come "Ferrovie nazionali, metropolitane e in concessione, aree di rispetto", che tuttavia non costituisce destinazione urbanistica in quanto privo dell'indicazione relativa alla "consistenza planimetrica" di cui all'art. 94 delle NTA;

la variante da "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" a "Verde privato attrezzato", stante il medesimo utilizzo ad attrezzature sportive a cui l'area è destinata, peraltro con riduzione dell'indice di edificabilità territoriale attuale, non comporta la valorizzazione immobiliare dell'area e quindi l'applicazione dell'art. 20 delle N.T.A. di P.R.G.;

la stessa variante inoltre, non pregiudica la dotazione degli standard del P.R.G. in quanto la riduzione delle aree a Verde pubblico è ampiamente assorbita dalla dotazione esistente nel Municipio XV (ex XX) superiore al minimo fissato dal PRG e pari a 9,5 mq/ab;

Dato atto che:

le aree interessate dalla suddetta variante non sono gravate da usi civici, come attestato con determinazione dirigenziale del Dipartimento PAU n. 1087 del 04.08.2017;

prima della deliberazione di controdeduzioni alle osservazioni e/o opposizioni eventualmente presentate avverso la presente deliberazione, saranno definite le procedure finalizzate all'espressione del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 e della D.G.R.

n. 2649/1999, nonché le procedure previste dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

Visto:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

la Legge n. 1150/42 e ss. mm. ii.;

che in data 12.09.2017 il Dirigente della U.O. Piano Regolatore P.RG. del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Pianificazione Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazioni indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: Fabio Pacciani”;

che, in data 12.09.2017 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato -ai sensi dell'art.28, comma 1, lettere i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti -la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

p. Il Direttore

F.to: Fabio Pacciani;

che in data 14.09.2017 il Dirigente della XVII U.O. di Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L., si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: Vincenzo Toma”;

che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97 comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

che la proposta, in data 30 gennaio 2018, è stata trasmessa al Municipio XV per l'espressione del parere da parte del Consiglio;

che il Consiglio del Municipio, con deliberazione in atti, ha espresso parere favorevole.

## L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

### DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, di adottare, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 1150/1942 e s.m.i. e in esecuzione della sentenza Tar Lazio Sezione Seconda bis n. 3320 del 9 marzo 2017, la variante urbanistica dell'area sita in Roma, tra Via Apollo Pizio, Via del Podismo e Via dei Giuochi Istmici, distinta nel N.C.T. di Roma al fg. n. 232, p.lle nn. 339 (ex 325 parte) e 340 (ex 312 parte), di circa mq.1.037, da "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" a "Verde privato attrezzato", costituita dai sottoelencati elaborati, allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento:

## ALLEGATI

1. Relazione tecnica urbanistica
2. Stralcio catastale
3. Stralcio PRG vigente - Sistemi e Regole 1:10.000 - Ridisegno definitivo PRG
4. Stralcio PRG vigente - Rete ecologica 1: 10.000 - Ridisegno definitivo PRG
5. Variante PRG vigente -Carta Tecnica Regionale Numerica 1: 5.000

La Segreteria Generale comunica che la Commissione Capitolina Permanente VIII, nella seduta del 14 febbraio 2018, ha espresso parere favorevole.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE invita quindi l'Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l'assistenza dei Segretari dichiara che la proposta risulta approvata con 26 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Bordoni, De Priamo e Mussolini.

Hanno votato a favore i Consiglieri Angelucci, Ardu, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, Pelonzi, Penna, Piccolo, Stefano, Sturni, Terranova, Vivarelli e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 40.

Infine l'Assemblea, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, dichiara all'unanimità, con 25 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno votato a favore i Consiglieri Angelucci, Ardu, Bernabei, Bordoni, Calabrese, Catini, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, Penna, Stefano, Sturni, Terranova, Vivarelli e Zotta.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE  
M. DE VITO - E. STEFÀNO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
M. TURCHI



## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 25 aprile 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 9 maggio 2018.

Li, 24 aprile 2018

SEGRETARIATO GENERALE  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina  
IL DIRETTORE  
F.to S. Baldino

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 5 maggio 2018.

Li, 7 maggio 2018

SEGRETARIATO GENERALE  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina  
IL DIRETTORE  
F.to S. Baldino